



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 13/10/2021

INDICE

- Art. 1 – Obiettivi e finalità
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3 - Costituzione del fondo
- Art. 4 - Fondo per l'innovazione
- Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo
- Art. 6 – Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 7 – Riduzione dell'incentivo a fronte di incrementi dei costi e dei tempi
- Art. 8 – Liquidazione degli incentivi
- Art. 9 – Entrata in vigore e applicazione
- Art. 10 – Rinvio

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato del Comune di Vicenza, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. recante “*Codice dei contratti pubblici*” (di seguito denominato “Codice”) e dal CCI sottoscritto in data 17/09/2021 nel quale sono state previste le modalità e i criteri di ripartizione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - collaudatore statico;necessarie per consentire “l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è costituito da una somma non superiore al 2,00%, complessivo dell'importo posto a base di gara, al netto di somme a disposizione, dell'IVA, delle spese tecniche e imprevisti, ma comprensivo dei costi per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggette a ribasso, di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura approvati dall'Amministrazione.

2. Le risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 non sono soggette a riduzione qualora in sede di gara d'appalto si siano verificati ribassi.

3. L'80% delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 è ripartito tra:
 - a) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
 - b) il personale addetto alle attività di programmazione della spesa per investimenti di cui all'art. 21 del Codice;
 - c) il personale addetto alle attività di valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione) di cui all'art. 26 del Codice;
 - d) il personale addetto alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
 - e) il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del Codice;
 - f) il collaudatore di cui all'art. 102 del Codice;
 - g) i collaboratori tecnici delle figure precedentemente elencate che, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, redigono elaborati di tipo descrittivo assumendo la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, dei dati, delle misurazioni, dei calcoli contenuti;

- h) i collaboratori tecnici e amministrativi delle figure precedentemente elencate che, intervenendo con il proprio contributo intellettuale e materiale, svolgono funzioni di supporto in ragione della pluralità e della eterogeneità delle competenze che interessano in ogni fase di realizzazione del lavoro, del servizio, della fornitura.
4. Per lavoro si intende l'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, sostituzione, restauro di opere, compresi interventi di natura ambientale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica, secondo le definizioni di cui all'art. 3 commi nn) oo) pp) del Codice.
 5. Per servizio si intendono le prestazioni diverse da lavori, secondo la definizione di cui all'art. 3 comma ss) del Codice.
 6. Per fornitura si intendono, secondo la definizione di cui all'art. 3 comma tt) del Codice, prestazioni aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza l'opzione per l'acquisto, di prodotti; un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
 7. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato del lavoro, o nei casi previsti dalla legge del progetto definitivo approvato, e dal quadro economico approvato del servizio e della fornitura.
 8. Sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, gli incentivi per funzioni tecniche anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria, che richiedono, da parte del personale tecnico-amministrativo, attività di programmazione della spesa, valutazione del progetto, controllo delle procedure di gara ed esecuzione del contratto.
 9. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi i lavori, opere e manutenzioni straordinarie di importo fino a 75.000,00 euro, i servizi e forniture di importo fino a 100.000,00 euro, le forniture di acquisto di beni di consumo, i lavori di somma urgenza o affidamento diretto affidati senza previo espletamento di gara o procedura comparativa, le manutenzioni ordinarie, le procedure di amministrazione diretta e le procedure espropriative.
 10. Per gli appalti di servizi e forniture l'incentivo è riconosciuto nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 10.2 delle linee guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
 11. In caso di appalti divisi per lotti funzionali o prestazionali, la disciplina del presente regolamento si applica a ciascun lotto.

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO

1. L'accantonamento dell'incentivo di cui all'art. 2 comma 1, è determinato mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate in ragione dell'entità di ogni lavoro, servizio, fornitura da realizzare, fermo restando che presupposto per la destinazione del fondo e successiva attribuzione dell'incentivo per i lavori è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici e per i servizi e forniture è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, oltre al ricorso delle condizioni di cui al precedente art. 2.

LAVORI, OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	PERCENTUALE APPLICATA
PER IMPORTI A BASE DI GARA FINO A € 75.000	Fondo non previsto
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 75.000 E ≤ A 500.000,00	2,00%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 500.000,00 E ≤ A € 1.000.000,00	1,90%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 1.000.000,00 E ≤ A € 2.000.000,00	1,80%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 2.000.000,00 E ≤ A € 4.000.000,00	1,70%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 4.000.000,00 E ≤ A € 6.000.000,00	1,60%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 6.000.000,00 E ≤ A € 10.000.000,00	1,50%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 10.000.000,00	1,40%

SERVIZI E FORNITURE	PERCENTUALE APPLICATA
PER IMPORTI A BASE DI GARA FINO A € 100.000,00 (<i>fatto salvo quanto previsto all'art. 2 c. 10</i>)	Fondo non previsto
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 100.000,00 E ≤ A 500.000,00 (<i>fatto salvo quanto previsto all'art. 2 c. 10</i>)	2,00%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 500.000,00 E ≤ A € 1.000.000,00	1,90%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 1.000.000,00 E ≤ A € 2.000.000,00	1,80%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 2.000.000,00 E ≤ A € 4.000.000,00	1,70%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 4.000.000,00 E ≤ A € 6.000.000,00	1,60%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 6.000.000,00 E ≤ A € 10.000.000,00	1,50%
PER IMPORTI A BASE DI GARA > € 10.000.000,00	1,40%

2. Le risorse finanziarie necessarie alla costituzione del fondo per funzioni tecniche devono essere previste all'interno del quadro economico di ogni singolo lavoro, servizio, fornitura.
3. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture o a altro capitolo appositamente previsto.

4. Le risorse finanziarie di cui al fondo per funzioni tecniche si intendono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, dell'IRAP, e di qualunque altro onere a carico dell'Ente.

ART. 4 – FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte del Comune di Vicenza di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso il Comune di Vicenza di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24/6/1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei servizi tecnici del Comune.
3. Il Direttore Generale, sentiti i direttori delle Aree “Servizi al cittadino, affari generali e finanziari” e “Servizi al territorio”, stabilisce annualmente l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

ART. 5 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio, fornitura è effettuata dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo, tenendo in considerazione i seguenti ulteriori elementi:
 - a) ruolo svolto e grado di responsabilità connesso all'incarico espletato;
 - b) contributo effettivo e concreto all'attività svolta.

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI E OPERE	
Attività svolta	% incentivo
Programmazione della spesa per investimenti mediante redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	2%
Valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione): 3% per la verifica, 5% per la validazione	8%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti (di cui 2,5% per le procedure di gara e 2,5% per la fase esecutiva dei contratti)	5%

Responsabile del procedimento e suoi collaboratori (di cui 25% per la fase progettuale e 15% per la fase esecutiva)	40%
Direttore dei lavori e suoi collaboratori (compresi coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (max 3%), direttori operativi e ispettori di cantiere (max 10%))	35%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione e collaudo statico (di cui 6% per Collaudo tecnico amministrativo o CRE e 4% per collaudo statico)	10%
totale	100%

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	
Attività svolta	% incentivo
Programmazione della spesa (art. 21 Codice): redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti (di cui 5% per le procedure di gara e 5% per la fase esecutiva dei contratti)	10%
Responsabile del procedimento e suoi collaboratori (di cui 25% per la fase progettuale e 15% per la fase esecutiva)	40%
Direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori	35%
Verifica di conformità del servizio o della fornitura	10%
totale	100%

2. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
3. Il valore dell'incentivo per ogni lavoro, servizio, fornitura, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara, di cui all'art. 2 c.1 del presente regolamento, per la percentuale modulata secondo quanto previsto dall'art. 3; il prodotto è successivamente suddiviso fra le due quote dell'80% e del 20% di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 4 del presente regolamento; la quota dell'80% è ripartita fra le varie attività con le proporzioni indicate nelle tabelle di cui al precedente comma 1.
4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività e i relativi collaboratori tecnici o amministrativi.
5. Dall'incentivo è escluso il personale con la qualifica di dirigente. Qualora alcune attività, tra quelle previste nelle precedenti tabelle, siano da questi direttamente svolte, le relative quote di incentivo alimentano il fondo di cui all'art. 4 del presente regolamento.

6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alle singole attività specifiche elencate nelle tabelle di cui al comma 1, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale nella sottoscrizione dei provvedimenti, svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
7. Ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 45% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 55%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la specifica prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione incrementano la quota del fondo di cui all'art. 4 del presente regolamento.
10. Per i compiti eventualmente svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Vicenza, può essere riconosciuta, su richiesta della medesima, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto per le attività svolte dalla centrale di committenza relative alla predisposizione e controllo delle procedure di gara (incentivo previsto: 2,5% per i lavori e 5% per i servizi e forniture su cui calcolare la quota parte non superiore a un quarto).
11. Le varianti purché conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto originario, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante e recepito nella conseguente determina dirigenziale di approvazione della variante. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

ART. 6 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

1. Il Dirigente del Servizio competente provvede con apposito provvedimento, sentito il Rup, a costituire il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori ed indicando i Servizi diversi da quello di appartenenza, qualora vi siano fasi o attività che vedono coinvolti altri Servizi del Comune.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.

3. Il Dirigente nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro deve sempre indicare:
 - a) L'individuazione del lavoro, servizio, fornitura oggetto dell'incentivo;
 - b) l'importo a base di gara del lavoro, del servizio, della fornitura;
 - c) il personale da assegnare alle attività indicate nelle tabelle di cui all'art. 5, definendo il ruolo di ciascun componente, la responsabilità delle diverse attività e le funzioni dei collaboratori.
 - d) Il cronoprogramma relativo a ogni funzione attribuita
 - e) La determinazione delle aliquote del fondo spettanti
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento motivato adottato dal Dirigente del Servizio competente, su proposta del Responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento, in correlazione al lavoro eseguito, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato ha svolto sino al quel momento.
6. Il Dirigente del Servizio competente è tenuto a verificare l'effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al Gruppo, delle attività assegnate.
7. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio provvedimento motivato, dispone di non attribuire o di ridurre l'incentivo spettante al personale interessato nel caso di inadempimento totale o parziale delle attività, di ritardo nell'esecuzione o di violazione di norme, secondo quanto previsto al successivo articolo 7.

ART. 7 – RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI

1. Nel caso in cui, per fatti imputabili al personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 5, non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione del lavoro o l'acquisizione del servizio o della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini fissati per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Direttore del Servizio competente, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice, provvederà con proprio atto alla riduzione dei compensi con le seguenti modalità:
 - per il mancato rispetto dei costi previsti: l'incentivo spettante viene ridotto in misura proporzionale all'incremento dei costi. Si intende per mancato rispetto dei costi le variazioni in aumento dei quadri economici degli interventi.
 - per il mancato rispetto dei termini fissati nel cronoprogramma di lavori, servizi e forniture definito contestualmente all'avvio della procedura di gara quale presupposto obbligatorio per l'erogazione degli incentivi: l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore, soggetti a penale per ritardo.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Per ogni lavoro, servizio, fornitura le cui funzioni tecniche vengono svolte dal personale interno, l'importo dell'incentivo potrà essere liquidato con le seguenti modalità:
 - per le fasi relative alla programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara e RUP fase progettuale: l'intera quota dell'incentivo potrà essere liquidata ad avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto;
 - per le fasi relative alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione e/o collaudo statico e RUP fase esecutiva: l'intera quota dell'incentivo potrà essere liquidata a seguito dell'emissione del certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità relativamente a servizi o forniture. Per servizi e forniture di tipo stagionale o con contratti pluriennali, l'incentivo verrà liquidato al termine di ciascuna stagione o annualità una volta liquidate le relative competenze all'appaltatore;
2. La liquidazione dell'incentivo sarà corrisposta dal Dirigente competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, il rispetto dei termini fissati per l'esecuzione della prestazione nonché dei costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura. A tal fine ciascun Responsabile del procedimento predisporrà specifiche schede di ripartizione da sottoporre alla valutazione del Dirigente.
3. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. Nel caso in cui, per fatti imputabili al personale coinvolto nelle attività di cui all'art. 5, non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione del lavoro, servizio, fornitura oppure non vengano rispettati i termini fissati per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente competente, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice, provvederà con proprio atto alla riduzione dei compensi con le modalità previste dall'art. 7.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Dal momento che il diritto dell'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% di cui all'art. 113 comma 3 del Codice è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di cassa.

6. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del precedente comma individualmente maturati eccedano il limite del 50%, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per il Comune. Eventuali erogazioni in corso d'anno eccedenti il limite di cui al comma precedente dovranno essere recuperate con le successive liquidazioni o restituite da parte del dipendente che le ha percepite.
7. E' onere del singolo dipendente comunicare al dirigente del servizio competente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di liquidazione, gli incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, l'entità degli stessi e l'Ente di riferimento, in modo da poter consentire al Servizio Risorse Umane, il controllo del rispetto del tetto di cui al comma 5.
8. Per quanto concerne le decurtazioni degli incentivi di performance e di retribuzione di risultato per cumulo con il presente incentivo si fa rinvio a quanto stabilito dal C.C.I..

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte dal 01/01/2018 (data di entrata in vigore del comma 5 bis all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 dalla quale gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526 della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 comma 2 del D. lgs. n. 75/2017), purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura sia stata quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.
2. Per tutte le attività compiute fino al 18.04.2016 si applica la disciplina previgente di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/2/2016.
3. Per i lavori avviati prima dell'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione le previsioni del presente regolamento per le attività svolte successivamente al 01/01/2018 fermo restando che gli incentivi possono essere erogati esclusivamente entro il limite delle risorse stanziare.

ART. 10 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.